

## Relazione

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, che sostituisce il precedente Regolamento, di cui alla Deliberazione del 29 maggio 2008.

Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto lgs. n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. L'adozione è stata preceduta da una consultazione pubblica e tiene conto delle osservazioni e delle proposte emerse.

Le novità introdotte nel nuovo Regolamento sono funzionali, in primo luogo, ad adattare la disciplina regolamentare alle modifiche ed integrazioni apportate con altra Deliberazione di pari data allo Schema di Nota informativa, di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e, in particolare, alla prevista concentrazione di tutte le informazioni essenziali per l'adesione nella I Sezione dello stesso, denominata appunto "Informazioni chiave per l'aderente", che diventa l'unico documento da consegnare obbligatoriamente all'atto dell'adesione, mentre la più ampia Nota informativa resta un documento da consegnare solo a richiesta e da rendere comunque disponibile sul sito *web*.

In conformità alle citate modifiche e integrazioni allo Schema di Nota informativa, il Titolo I del Regolamento viene ora denominato "Documenti informativi", tenendo conto della funzione svolta dalla nuova Sezione "Informazioni chiave per l'aderente" che, pur costituendo la prima Sezione della Nota informativa, assume una sua specifica autonomia.

La novità più significativa in tale ambito è, quindi, quella contenuta nell'art. 7, che disciplina le modalità di raccolta delle adesioni, prevedendo che l'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna della sola Sezione "Informazioni chiave per l'aderente" e non più dalla Nota informativa in formato integrale. Quest'ultima, unitamente allo statuto o regolamento e, per i PIP, alle condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul sito e consegnata gratuitamente solo agli aderenti che ne facciano richiesta.

Detto intervento è finalizzato a conseguire due importanti obiettivi nella fase della raccolta delle adesioni: quello di sottoporre agli interessati un documento più snello e di più facile lettura, che in forma sintetica e con l'ausilio di rappresentazioni grafiche contenga tutte le informazioni chiave relative alla forma pensionistica e al suo posizionamento rispetto alle altre forme pensionistiche complementari e quello di ridurre gli oneri amministrativi per i fondi e per le società istitutrici, rendendo possibile l'adesione attraverso la consegna di un documento più breve e semplificato.

Al fine di rendere l'adesione sempre più consapevole e informata, è stata inserita una nuova previsione relativa alle adesioni dei soggetti che risultino, sulla base di quanto dichiarato nel Modulo di adesione, già iscritti ad altra forma pensionistica complementare (art. 7, comma 6). Con riferimento a tali individui, gli incaricati della raccolta delle adesioni saranno tenuti a sottoporre all'interessato anche la "Scheda dei costi" contenuta nelle "Informazioni chiave per l'aderente" della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta. Tale scheda, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere acquisita agli atti dagli incaricati medesimi.

Un'ulteriore novità di rilievo riguarda l'art. 9, comma 1, nel quale è stata eliminata la previsione che, per il collocamento dei fondi aperti e dei PIP, richiedeva il rispetto, in aggiunta alle disposizioni specificamente dettate dalla COVIP, delle regole previste per il collocamento di prodotti finanziari e assicurativi. Nella nuova formulazione, ci si limita a richiamare le altre regole che eventualmente

trovino applicazione nei riguardi dell'intermediario in forza della normativa del proprio settore di appartenenza.

Anche tale intervento va nella direzione di semplificare gli adempimenti a carico dei fondi pensione e degli incaricati della raccolta delle adesioni e di meglio chiarire quali sono gli adempimenti essenziali, prescritti dalla COVIP, da porre in essere in tale fase.

Tale modifica tiene anche conto dell'avvenuto inserimento nell'ambito del Modulo di adesione di uno specifico questionario di autovalutazione da parte dell'aderente, relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un'opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell'aderente.

Anche le regole di comportamento da tenersi nella raccolta delle adesioni, contenute nell'art. 11, sono state riviste, chiarendo che le stesse si applicano ai fondi pensione e ai soggetti istitutori dei fondi aperti e dei PIP, sia per la raccolta delle adesioni effettuata direttamente sia per il tramite di soggetti incaricati. E' stata inoltre prevista la necessità di impartire agli incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni al fine di assicurare il rispetto delle regole di comportamento enunciate in detto articolo. Le regole di condotta sono state riviste in un'ottica di maggiore chiarezza e semplificazione.

Nell'art. 10 sono poi state inserite specifiche previsioni relative alle altre adesioni silenziose comprendendo anche la disciplina delle adesioni obbligatorie previste dalla contrattazione o da norme di legge. A tal fine il comma 3 è stato riformulato escludendo l'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta delle adesioni, oltre che alle adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR, anche in ogni altro caso di adesione che non richieda una esplicita manifestazione di volontà da parte dell'aderente, eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva o da norme di legge. Sono inoltre specificate le informative e i documenti che in tali casi i fondi pensione devono fornire all'aderente.

Un'ulteriore novità è la disciplina della raccolta delle adesioni mediante sito *web* contenuta nel Titolo III, che è stata introdotta al fine di meglio regolare i presidi di correttezza che devono essere salvaguardati nell'utilizzo di siffatto strumento.

In particolare, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), che già trovano applicazione alla previdenza individuale, si è ravvisata l'opportunità di meglio chiarire, in coerenza con la disciplina di settore, le informazioni da pubblicare sui siti e la procedura da seguire per tale modalità di collocamento.

In tale ambito sono previste alcune specifiche tutele per l'interessato tra cui la necessità di un consenso espresso all'utilizzo dello strumento e la previsione del diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'adesione, senza costi e senza necessità di indicare motivi.

È poi precisato che, nel procedimento di collocamento tramite sito *web* sia le forme pensionistiche complementari, sia i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, sono tenuti ad osservare le regole di comportamento dettate nel Titolo II.

Infine, in linea con il percorso, già intrapreso da tempo, volto a estendere ai fondi pensione preesistenti i presidi a tutela della trasparenza previsti per le forme pensionistiche complementari di nuova istituzione, è stato ampliato l'ambito di applicazione del Regolamento. In tale ottica si prevede che il Regolamento si applichi anche alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che operino in regime di contribuzione definita, siano aperte alla raccolta di

nuove adesioni e abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità.

L'entrata in vigore del Regolamento è stata fissata al 1° aprile 2017, tenendo conto dei termini previsti per l'adeguamento alle novità recate in tema di Nota informativa.